



CITTÀ DI LIGNANO SABBIAADORO

PROVINCIA DI UDINE

Viale Europa, 26 – 33054 Lignano Sabbiadoro (UD) – codice fiscale 83000710307

Reg.Ord. n. 8 Del 27.01.2012

ORDINANZA BALNEARE – ANNO 2012

LA RESPONSABILE DEL SETTORE
URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

VISTO il Codice della navigazione ed in particolare l'art. 36 che regola la concessione per l'occupazione e l'uso di beni demaniali;

VISTO il DPR 15 febbraio 1952, n.328, recante il Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, che agli articoli dal 5 al 34 disciplina le modalità per l'ottenimento e l'esercizio delle concessioni demaniali;

VISTA la Legge Regionale 13/11/2006, n.22 che detta "Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreative e modifica alla Legge regionale 16/2002 in materia di difesa del suolo e demanio idrico" con la quale sono state trasferite ai Comuni le competenze sui beni del demanio marittimo fin qui espletate dalla Regione Friuli – Venezia Giulia;

VISTO il Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116 "Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2011, n. 2527: "Individuazione e classificazione delle acque destinate alla balneazione – Anno 2012";

VISTI la Legge 24 novembre 1981, n. 689 e il Decreto Legislativo 30 dicembre 1999 n. 507 recante "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell'art. 1 della Legge 25 giugno 1999, n. 2005";

VISTI gli articoli 28, 30, 68, 81, 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione e gli articoli 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione nella vigente formulazione anche sotto gli aspetti sanzionatori;

CONSIDERATO che tra gli adempimenti connessi al trasferimento delle funzioni in capo ai Comuni si annovera anche la predisposizione delle prescrizioni in materia balneare, dapprima impartite con ordinanza dal Capo dell'Ufficio circondariale marittimo di Trieste, di Monfalcone e di Grado e successivamente dalla Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia;

RITENUTO indispensabile provvedere, per quanto di competenza, alla disciplina di carattere generale delle attività connesse alla balneazione, si da armonizzarne il contenuto all'ordinanza di sicurezza balneare n. 11/2011 emessa dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Grado in data 18/04/2011;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 20/01/2011, avente ad oggetto: "Piano delle risorse 2011", con la quale è stata assegnata al Settore Edilizia Privata Urbanistica la gestione delle concessioni demaniali marittime L.R. 22/06;

VISTA la disposizione del Sindaco prot. n. 43074 del 02/11/2011 di nomina del Responsabile del Settore Urbanistica -Edilizia Privata dell'Ente;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs 267/2000;

VISTO lo Statuto del Comune di Lignano Sabbiadoro;

DISPONE

Art. 1 – DURATA DELLA STAGIONE BALNEARE

1. La stagione balneare 2012, nelle aree rientranti nella giurisdizione del Comune di Lignano Sabbiadoro, è compresa tra il 1 maggio ed il 30 settembre.
2. Ove una struttura balneare intenda operare per fini esclusivamente elioterapici, i periodi consentiti sono compresi dal 1 maggio al 16 maggio e dal 17 settembre al 30 settembre, previa comunicazione scritta all'ufficio Demanio Marittimo del Comune e, per conoscenza, all'Ufficio Circondariale Marittimo di Grado.
3. Le eventuali ulteriori aperture degli stabilimenti balneari sono formalmente riconosciuti, per lo svolgimento di attività sportive, culturali, ludiche, di intrattenimento e per tutto quanto attiene le rispettive licenze commerciali, nel rispetto delle vigenti leggi, nonché dal regolamento Comunale emanato in materia.
4. Durante la stagione balneare, presso le strutture balneari, deve essere operativo il servizio di salvataggio, così come regolamentato dall'Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 11/2011 del 18/04/2011 emanata dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Grado.

Art. 2 – ESPOSIZIONE ORDINANZA

1. In tutte le aree del demanio marittimo od ad esse collegate, ove si svolgono attività marittime e/o balneari (stabilimenti balneari, chioschi-bar, parcheggi auto, campeggi, etc.), devono essere tenute esposte al pubblico, agli ingressi, in luogo ben visibile e per tutta la durata della stagione balneare, la presente ordinanza, l'ordinanza emessa dall'Autorità Marittima, e per gli stabilimenti balneari o concessioni similari, apposito tariffario indicante i prezzi dei servizi offerti dallo stabilimento stesso.

Art. 3 -PRESCRIZIONI SULL'USO DELLE SPIAGGE

Sulle spiagge e negli specchi acquei riservati alle attività balneari

E' VIETATO:

- a. lasciare natanti in sosta, senza regolare concessione, ad eccezione di quelli destinati alle operazioni di assistenza e salvataggio;
- b. tirare a secco imbarcazioni da pesca e distendere le reti;
- c. accendere fuochi o falò, salvo in occasione di particolari manifestazioni e previa autorizzazione in deroga alla presente Ordinanza;
- d. introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili senza la prescritta autorizzazione;
- e. pescare con qualsiasi tipo di attrezzo nelle ore e nelle zone destinate alla balneazione, salve le deroghe disposte dall'Autorità marittima con propria ordinanza;

- f. lasciare incustoditi, sulle spiagge libere, ombrelloni, sedie a sdraio, tende od altre attrezzature comunque denominate; le stesse dovranno in ogni caso essere rimosse dopo il tramonto del sole;
 - g. occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, etc., nonché con mezzi nautici, la fascia di 5 metri dalla battigia che è destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, esclusi i mezzi di soccorso;
 - h. praticare attività, anche ludiche, sia nelle spiagge libere che in quelle in concessione, che possano minacciare l'incolumità o comunque turbare la tranquillità o recare molestia al pubblico; i concessionari, al fine di garantire l'osservanza del divieto di cui sopra, nell'ambito della propria concessione, individuare aree da destinare a campo giochi ed installarvi attrezzature leggere e di facile rimozione in modo da garantire l'incolumità e la tranquillità del pubblico. Dette opere devono essere completamente rimosse al termine dell'attività balneare e comunque entro il 31 ottobre di ogni anno;
 - i. durante la stagione balneare condurre sugli arenili cani od altri animali, anche se muniti di museruola e/o guinzaglio, compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori, fatta eccezione per i cani guida dei non vedenti e per le unità cinofile eventualmente impiegate nel servizio di salvataggio e di quanto previsto nell'articolo 4 della presente Ordinanza;
 - j. tenere ad alto volume radio ed in generale, apparecchi di diffusione sonora, e comunque in modo tale da creare disturbo alla quiete pubblica;
 - k. effettuare la pubblicità, sia sulle spiagge sia nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante la distribuzione di manifestini e lancio degli stessi anche per mezzo di aerei nonché mediante l'uso di altoparlanti;
 - l. sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acqueei con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo, a quota inferiore a 300 metri (1000 piedi), fatte salve specifiche autorizzazioni, ad eccezione dei mezzi di soccorso e di Polizia;
 - m. utilizzare shampoo e sapone qualora le docce non siano dotate di idoneo sistema di scarico; in tal caso i concessionari devono rendere noto tale divieto mediante apposito avviso affisso nelle immediate vicinanze delle docce;
 - n. campeggiare e/o accamparsi, impiantare tende, baracche, roulotte, o pernottare nelle cabine e all'adiaccio;
 - o. transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia e della manutenzione delle spiagge preventivamente comunicati, a questa Amministrazione ed all'Autorità Marittima competente, al soccorso e quelli autorizzati alla vendita in forma itinerante, purché questi ultimi rispettino le seguenti dimensioni:
 - larghezza: metri 1,50
 - lunghezza: metri 2,50
 - altezza: metri 2,50 comprensiva della tenda di protezione.
- La sola tenda di protezione al banco di vendita può sporgere dal carrello per non più di 50 centimetri per lato rispetto alle dimensioni del carrello stesso. Tale spazio non può essere utilizzato per l'esposizione della merce; i carrelli possono essere a propulsione normale (a braccia o velocipedi) o elettrica e comunque non devono superare la velocità di 5 Km/h. Le ruote dovranno essere convenientemente protette ed atte ad evitare l'accidentale posizionamento, al di sotto delle stesse, dei piedi dei bagnanti, ed i mezzi saranno provvisti di regolare collaudo/omologazione.
- p. gettare in mare o sulle spiagge o sotterrare materiali di rifiuto di qualsiasi genere o provenienza;
 - q. nel periodo compreso tra le ore 01.00 e le ore 06.00, è vietato l'utilizzo delle attrezzature (sdraio, lettini, ombrelloni, etc.) presenti in spiaggia presso gli stabilimenti.

Art. 4 -PRESCRIZIONI SULL'ACCESSO DEGLI ANIMALI SULL'ARENILE

È consentito l'accesso ai cani accompagnati dai proprietari o detentori, nel tratto di spiaggia libera posto all'estremità nord-est del territorio comunale, località "Punta Faro", e nello stabilimento balneare dedicato, sito in Lungomare Marin, con le limitazioni e le prescrizioni di seguito indicate:

1. l'utilizzo dell'area sopra specificata, debitamente segnalata con appositi cartelli, è consentito dall'alba al tramonto durante l'intero periodo della stagione balneare 2012, con accesso esclusivamente pedonale;
2. ove l'area fruibile non sia dotata di ombreggio e acqua corrente, sarà cura del proprietario o detentore, per il benessere degli animali, dotarsi di ombrellone, acqua per l'abbeverata e la doccia;
3. i cani possono fare il bagno in mare esclusivamente nello specchio acqueo antistante lo stabilimento balneare dedicato di Lungomare Marin;
4. potranno accedere alla spiaggia esclusivamente i cani che siano regolarmente iscritti all'anagrafe canina e/o che possano dimostrare, anche nel caso di animali provenienti dall'estero, di essere in regola con le vaccinazioni, nonché siano esenti da infestazioni di pulci, zecche o altri parassiti;
5. i proprietari/detentori dei cani sono responsabili del benessere, del controllo e della conduzione degli animali e rispondono, sia civilmente che penalmente, di eventuali danni o lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso;
6. i cani dovranno essere mantenuti, sia sulla spiaggia che nello specchio d'acqua antistante, al guinzaglio, non dovranno arrecare disturbo al vicinato, né manifestare aggressività verso gli altri soggetti presenti;
7. è vietato l'ingresso ai cani con sindrome aggressiva e femmine in periodo estrale;
8. gli animali non dovranno essere mai lasciati incustoditi e liberi di vagare; il proprietario e/o l'accompagnatore sarà ritenuto responsabile del comportamento dell'animale;
9. i proprietari/detentori dei cani devono rimuovere immediatamente qualunque deiezione prodotta dagli animali, e a tal fine devono essere muniti di palette/raccoglitori idonei, da riporre negli appositi contenitori installati nell'area;
10. le infrazioni saranno punite, se il fatto non costituisce reato, applicando – a seconda dei casi e in conformità alle disposizioni della Legge 689/81 – le sanzioni pecuniarie amministrative di cui all'Art.1164 del Codice della Navigazione, commi 1 e 2, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 5 - DISCIPLINA PER LE STRUTTURE BALNEARI – OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI

1. I titolari di concessioni per stabilimenti balneari devono mettere in esercizio gli stabilimenti non oltre il 1 maggio, mantenendoli in completo esercizio fino al termine della stagione balneare, curandone per tutto il periodo di apertura la sicurezza e la funzionalità dei servizi nonché l'igiene, il decoro e l'estetica;


2. durante il periodo di apertura dello stabilimento balneare di cui al comma precedente dovrà essere assicurata la fruizione al pubblico dell'impianto di balneazione almeno dalle ore 09:00 alle ore 19:00 di ogni giorno, assicurando il servizio di salvataggio durante l'orario stabilito e con le modalità stabilite dall'ordinanza dell'Autorità marittima;
3. le attività connesse alla balneazione (lezioni di nuoto, acqua-gym, etc.), possono essere effettuati senza necessità di specifica autorizzazione, nel rispetto della normativa vigente;
4. le operazioni di allestimento di eventuali strutture temporanee previste negli atti di concessione e connesse agli stabilimenti balneari, potranno iniziare dal 1° aprile di ogni anno; la rimozione dovrà avvenire entro il 31 ottobre;
5. il concessionario deve, durante la stagione balneare, provvedere giornalmente alla perfetta manutenzione, sistemazione e pulizia della spiaggia in concessione, della zona di libero transito ed alla pulizia dello specchio acqueo antistante, raccogliendo in appositi contenitori ogni materiale di rifiuto e provvedendo al loro trasporto nei luoghi opportunamente autorizzati;
6. durante la stagione invernale ovvero durante il periodo nel quale gli stabilimenti di balneazione non sono in esercizio, i titolari di concessione balneare devono provvedere periodicamente alla pulizia della spiaggia, con particolare cura, attenzione e maggior frequenza durante i periodi di alta affluenza turistica (Natale, Pasqua, etc.);
7. i titolari di concessione demaniale marittima sono autorizzati, quando se ne verifichi la necessità, a riordinare gli arenili con impiego di mezzi meccanici evitando tale utilizzo negli orari che possono arrecare disturbo alla quiete pubblica. Durante la stagione balneare l'eventuale impiego dei mezzi meccanici deve avvenire in orario anteriore alle ore 08:00 e successivo alle ore 20:00, salvaguardando sempre incolumità e quiete pubblica fatte salve le autorizzazioni specifiche, dando preventivamente comunicazione all'Ufficio Demanio del Comune ed all'Ufficio Locale marittimo di Lignano Sabbiadoro, anche tramite fax;
8. fuori dal periodo di apertura balneare è autorizzata la sistemazione dell'arenile con mezzi meccanici. I concessionari devono in ogni caso far pervenire idonea comunicazione del periodo in cui verranno effettuati i lavori e del nominativo dell'impresa esecutrice, all'Ufficio Demanio Marittimo del Comune ed all'Ufficio Locale Marittimo. Per sistemazione dell'arenile si intende anche la rimessa in pristino dell'arenile prima della stagione balneare;
9. è obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nelle concessioni durante tutto il periodo dell'anno. L'eventuale impedimento e/o ostacolo all'accesso ed al transito in tali aree sarà soggetto all'applicazione di sanzione amministrativa;
10. il numero di ombrelloni da installare nelle aree in concessione deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti. In particolare, devono essere rispettate le seguenti distanze minime calcolate fra i paletti degli ombrelloni: metri 3,50 x 3,50 o, in alternativa, metri 3 x 4,50;
11. fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte di soggetti portatori di handicap con la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia, i concessionari potranno altresì predisporre, al fine di consentire la loro mobilità all'interno delle aree in concessione, altri percorsi da posizionare sulla spiaggia, anche se detti percorsi non risultino riportati nel titolo concessorio. Allo stesso fine detti percorsi potranno anche congiungere aree limitrofe in concessione previa semplice comunicazione all'Amministrazione Comunale e dovranno comunque essere rimossi al termine della stagione balneare;
12. in caso di forte vento, i concessionari devono provvedere a far chiudere tempestivamente gli ombrelloni, al fine di evitare situazioni di pericolo;
13. in aggiunta a quanto previsto nei punti precedenti e prima dell'apertura al pubblico, gli stabilimenti balneari devono ottemperare agli ulteriori seguenti obblighi:

- ottenere la licenza comunale d'esercizio nonché il parere sanitario da parte della competente Autorità;
- curare che i materiali di risulta e che i rifiuti vengano sempre raccolti, in forma differenziata, in appositi contenitori chiusi ed asportati quotidianamente.
- collegare i servizi igienici alla rete fognaria, ovvero essere dotati di un sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente Autorità sanitaria;
- dotare i servizi igienici per disabili di cui alla legge n. 104/92 di apposita segnaletica riportante il previsto simbolo internazionale ben visibile al fine di consentirne la loro immediata identificazione;
- consentire l'installazione di roulotte, campers e tende soltanto nei recinti per la gestione dei campeggi.

Art. 6 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente disciplina.
2. Chiunque violi le norme della presente ordinanza, salvo che il fatto non configuri un diverso e/o più grave illecito e fatte salve le maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, è punito per ogni fattispecie prevista dalla presente ordinanza, in via amministrativa o penale, ai sensi degli articoli 1161,1164 e 1174 del Codice della Navigazione e ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114.
3. La presente ordinanza, sarà pubblicata all'albo pretorio e sul sito internet del Comune e trasmessa per la pubblicazione agli Uffici Marittimi competenti per territorio.
4. Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli-Venezia Giulia o al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 e 120 giorni successivi alla data di conoscenza del medesimo.

Lignano Sabbiadoro, 27.04.2012


 LA RESPONSABILE DEL SETTORE
 URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA
 arch. Elisa Turco
